



ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

CRITERI PER IL CONTRIBUTO AGLI INDENNIZZI E ALLA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

(approvato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 19/01/2017)

ART. 1 – OGGETTO

Il presente documento disciplina, nelle more dell'approvazione del "Regolamento" cui all'art. 27, comma 1, lett. j bis e dell'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 29 del 1997 e s.m., secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 11, dell'art 15, commi 3 e 4 e dell'art. 22, comma 1, lett. d) dalla legge 394/1991, ed in ottemperanza alla l.r. n. 4 del 2015, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati al bestiame, alle colture e alle cose dalla fauna selvatica o inselvatichita all'interno del territorio della Riserva così come perimetrata dalla Legge Regionale n. 24 del 2008 "Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico", nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi sistemi di prevenzione.

Il presente documento disciplina, inoltre, le modalità di richiesta di indennizzo nonché la disposizione dei relativi diritti di Segreteria e diritti Istruttori, istituiti dal d.l. n. 8 del 18/01/1993 convertito nella legge n. 68 del 1993 come integrati dalla legge n. 662 del 1996, nonché dei diritti di ricerca e dei diritti di visura di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990 e dei costi di riproduzione per il rilascio di copie di atti.

I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio dell'Ente e registrati in appositi capitoli.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI FAUNA SELVATICA

Per "fauna selvatica" si intendono le specie indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, nonché quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all'art.2, comma 1 o eventuali altre disposizioni nazionali.

ART. 3 CHI HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Ai sensi dell'art. 8, co. 3, della l.r. 4/2015, l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 2004 e s.m..

Hanno diritto all'indennizzo i **proprietari, nonché i possessori o conduttori** per legittimo titolo (di seguito tutti definiti richiedente) di terreni agricoli, di terreni rimboschiti, allevamenti zootecnici in regola con relative normative di settore che hanno subito danni accertati causati dalla fauna selvatica all'interno del perimetro della Riserva, purché questi siano consentiti dalle vigenti misure di salvaguardia previste dall'art. 8 della Legge Regionale n. 29/1997 e s.m..





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

Sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che nei 12 mesi precedenti abbiano ricevuto sanzioni amministrative notificate relativamente alle attività produttive oggetto della richiesta di indennizzo.

ART. 4 DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

Sono indennizzabili in attuazione del comma 1, dell'art. 34 della Legge Regionale n. 29/1997, del comma 4, punto d, i danni causati dalla fauna selvatica verificatisi all'interno dell'area protetta relativi a:

- 1) **agricoltura**: colture erbacee (seminativi), prati naturali e prati pascoli nonché colture arboree in attualità di coltivazione (noccoletti, castagneti da frutto, oliveti e vigneti) e gli impianti di arboricoltura da legno e/o rimboschimenti fino a cinque anni dall'impianto;
- 2) **patrimonio zootecnico**: solo in caso di morte o ferimento e comunque di danni accertati ed irreversibili di capi appartenenti ad allevamenti zootecnici in regola con le relative normative di settore, allevamenti di bassa corte (galline e conigli) e di arnie e famiglie di api;
- 3) **opere approntate su terreni coltivati, su terreni a pascolo e su terreni rimboschiti** in caso di danni a carico di muretti a secco, impianti di irrigazione e piccole opere di sistemazione idraulico agrarie e regimazione delle acque.

ART. 5 DANNI NON INDENNIZZABILI:

1) Non sono indennizzabili i seguenti danni arrecati all'agricoltura:

- ✓ danni a coltivazioni orticole, frutticole nonché a colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di prevenzione salvo in casi in cui non siano materialmente realizzabili;
- ✓ danni per i quali l'eventuale mancato funzionamento delle misure di prevenzione poste in opera sia imputabile ad una non corretta installazione e/o scarsa manutenzione delle opere di prevenzione stesse;
- ✓ su colture non consentite dalla Riserva o su terreni abbandonati;
- ✓ danni su superfici boscate diverse da castagneto da frutto e impianti di arboricoltura da legno e/o rimboschimenti aventi oltre cinque anni dall'impianto;
- ✓ danni arrecati a colture per cui risulti impossibile eseguire l'accertamento del danno per motivi imputabili al richiedente o nel caso in cui, al momento del sopralluogo, sia stata eseguita la raccolta (anche parziale) o operazioni colturali che impediscano l'accertamento del danno;
- ✓ danni il cui importo accertato sia inferiore alla soglia minima indicata all'art. 6.

2) Non sono indennizzabili i danni al patrimonio zootecnico:

- ✓ in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo;



ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

- ✓ in assenza della carcassa dell'animale morto o nel caso in cui i resti siano insufficienti per l'accertamento delle reali cause di morte dell'animale;
 - ✓ se i capi uccisi o feriti gravemente non risultino denunciati e registrati presso gli uffici ASL competenti;
 - ✓ quando l'eventuale mancato funzionamento delle misure di prevenzione poste in opera sia imputabile ad una non corretta installazione e/o scarsa manutenzione delle opere di prevenzione stesse;
 - ✓ se a seguito dell'accertamento degli organi sanitari venisse riscontrata nella carcassa la presenza di sostanze tossiche, o potenzialmente incidenti sul territorio a pascolo. In tal caso l'Ente provvederà a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché provvedano, qualora necessario, ad adottare le misure più opportune alla salvaguardia dei luoghi.
- 3) Non sono ammessi a indennizzo danni ad opere approntate sui terreni verificatisi a carico di:**
- ✓ strutture e infrastrutture abbandonate.

ART. 6 ENTITÀ DEL DANNO

Considerato il dispendio economico e di energie per interventi di accertamento il cui costo complessivo di indagini potrebbe superare l'indennizzo dovuto per piccoli danni è determinata una soglia minima, o franchigia (espressa come percentuale minima che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa), in particolare per:

- [**danni all'agricoltura** pari al 3% della produzione totale dei fondi per i quali si è richiesto l'indennizzo, nonché i danni il cui importo sia inferiore ad € 150,00 con riferimento al singolo evento o appezzamento;
- [**danni al patrimonio zootecnico** pari a:
 - € 100,00 per allevamenti bovini ed equini fino a 10 capi e per allevamenti ovini, caprini e suini superiori a 50 capi e fino a 150 e per gli altri tipi di allevamenti animali (animali di bassa corte);
 - € 300,00 per allevamenti bovini ed equini oltre i 10 capi e fino a 50 e per allevamenti ovini, caprini e suini da 151 a 300 capi;
 - € 500,00 per allevamenti bovini ed equini oltre i 50 capi ed oltre i 300 capi per gli allevamenti ovini, caprini e suini;
- [**danni alle cose** pari a € 100,00.

ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo è inteso come "una parte del tutto" ed è stabilito, sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento per la valutazione del danno la seguente formula generale:

$$\begin{array}{l} \text{Produttività media} \\ \text{provinciale} \\ \text{(dato ISTAT)} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Prezzo medio provinciale del} \\ \text{prodotto} \\ \text{(dato Camera di Commercio)} \end{array} \times \text{Percentuale di danno}$$





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

applicando quanto stabilito dagli artt. 8, 9 e 10, a seconda della natura del bene danneggiato.

Qualora il valore del danno stimato sia superiore alla franchigia prevista dall'art. 6 l'indennizzo sarà pari al valore del danno stimato meno la franchigia stessa. In caso contrario l'indennizzo è sarà a zero.

Ai fini della valutazione dei costi eventualmente da sostenere per le operazioni colturali, vale come riferimento il "Prezzario regionale per i lavori agricoli e forestali" pubblicato dalla Regione Lazio.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL DANNO PER LE COLTURE AGRICOLE

1) Danni alla colture cerealicole

- a) nei casi in cui venga arrecato un danno ad una coltura erbacea annuale, in una fase iniziale del ciclo colturale, su una superficie superiore al 60% della superficie interessata dalla coltura, potrà essere ammessa la risemina e il danno sarà calcolato esclusivamente sul costo delle sementi;
- b) qualora il conduttore del fondo dichiara che non intende o non può procedere alla risemina il danno sarà calcolato in base alla percentuale danneggiata dell'intera superficie coltivata, stimando il valore del mancato raccolto da cui viene detratto il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione. La quantificazione della superficie danneggiata e del danno corrispondente deve avvenire poco prima delle operazioni di raccolta.
- c) nei casi in cui venga arrecato un danno ad una coltura erbacea annuale, in una fase iniziale del ciclo colturale, su una superficie inferiore al 60% della superficie interessata dalla coltura il danno viene calcolato con il criterio del valore di trasformazione stimando, in base alla percentuale danneggiata dell'intera superficie coltivata, il valore del mancato raccolto da cui viene detratto il costo delle spese di raccolta non ancora sostenute per la commercializzazione. La quantificazione della superficie danneggiata deve avvenire, poco prima delle operazioni di raccolta.
- d) nei casi in cui venga arrecato un danno ad un erbaio del ciclo colturale ed il richiedente dichiara, di utilizzare l'erbaio anche come pascolo, il valore del danno è pari a quanto stimato a norma delle lettere b) e c) più il valore del danno per il mancato pascolo, secondo gli usi locali;

2) Danni alle colture arboree (nocioleti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, inclusi i rimboschimenti fino a cinque anni dall'impianto):

- a) il danno verrà valutato verificando la perdita di prodotto in relazione all'andamento produttivo stagionale e detraendo dal valore stimato della produzione media zonale le spese non sostenute per la raccolta e la commercializzazione;
- b) qualora il danno sia tale da chiedere la completa sostituzione delle piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora e sulla base del costo del lavoro;
- c) nel caso di danneggiamento su singole branche il danno verrà stimato valutando l'eventuale mancata produzione di prodotto nell'anno e per gli anni successivi, oltre le spese di potatura, fino alla graduale ripresa della piena produzione (3 anni per rami con





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

[≤ 2 cm, 5 anni per rami con [> 2 cm), un valore non superiore all'80% della produzione dell'annata di riferimento;

d) in caso di grufolamento esteso tale da rendere difficoltosa la raccolta meccanica il danno verrà valutato sulla base del rallentamento provocato alle operazioni di raccolta, in aggiunta ad eventuali costi di ripristino del terreno; solo in caso di grave, profondo ed esteso danneggiamento potrà essere valutata la perdita di prodotto per mancata raccolta.

3) in caso di danneggiamento del cotico erboso, verrà corrisposto un indennizzo calcolato in base al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale;

ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Al fine di determinare le cause del decesso denunciato dall'allevatore, la Riserva si può avvalere della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana nonché del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale dove si è verificato il danno.

Per la valutazione dei danni agli allevamenti si fa riferimento al prezzario degli animali pubblicato sul Listino Prezzi della Camera di Commercio di Viterbo riferiti al momento in cui si è verificato il danno o attraverso indagini di mercato comparative da cui dedurre il valore del bestiame, qualora non sia incluso nei prezzi della Camera di Commercio.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE COSE

La stima dei danni alle opere approntate sui terreni coltivati deve essere effettuata sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione).

L'indennizzo verrà liquidato solo dopo aver verificato il ripristino dell'opera danneggiata.

ART. 11 – DENUNCIA E CONSTATAZIONE DEL DANNO - FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica prevede le seguenti fasi:

1. richiesta indennizzo su apposito modello (allegato A) disponibile presso gli Uffici dell'Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico;
2. accertamento del danno da parte del personale tecnico agrario della Riserva abilitato alla professione;
3. stima del danno e quantificazione dell'indennizzo da parte del tecnico agrario della Riserva (abilitato alla professione) o da eventuale tecnico agrario esterno, abilitato alla professione, in possesso dei necessari requisiti appositamente incaricato dall'Ente;
4. accettazione della proposta di indennizzo da parte del richiedente su apposita modulistica della Riserva;
5. liquidazione dell'indennizzo.

ART. 12 – RICHIESTA DI INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso compilando in ogni parte il modulo di “**Richiesta di indennizzo dei**





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

danni alle colture agricole”, allegato al presente atto, reperibile presso gli uffici della Riserva o sul sito internet della Riserva.

Il richiedente dovrà astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi cinque giorni dalla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati:

- | fotocopia del documento di identità del richiedente;
- | planimetria su base catastale da cui sia possibile localizzare con precisione il fondo agricolo in cui si è verificato il danno;
- | copia titolo di proprietà o di documentazione valida attestante l'uso o il possesso (contratto di locazione, comodato, usufrutto, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Alla richiesta possono essere anche allegati:

- | eventuale documentazione fotografica;
- | qualsiasi altro elemento che si ritenga opportuno produrre.

L'incompletezza della documentazione richiesta, il mancato rispetto della tempistica nella presentazione della richiesta e della comunicazione della data di raccolta comporterà l'interruzione dei termini previsti per l'espletamento della pratica, sino a integrazione della documentazione mancante.

Il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui attesta di non aver inoltrato richiesta ad altri Enti per lo stesso danno e di non essere assicurato contro gli stessi danni.

ART. 13 - RICHIESTA D'INDENNIZZO AI DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, deve richiedere, per la constatazione del danno, l'intervento di un veterinario del Servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto. Il sopralluogo dovrà essere eseguito necessariamente con il personale della Riserva.

Il richiedente dovrà presentare richiesta d'indennizzo all'Ufficio protocollo dell'Ente entro 3 giorni dalla constatazione del danno, utilizzando l'apposito modulo compilato integralmente, disponibile presso gli Uffici o sul sito internet della Riserva.

Potranno essere rimborsate le spese sostenute per lo smaltimento della carcassa degli animali solo se debitamente fatturate.

Il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui attesta di non aver inoltrato richiesta ad altri Enti per lo stesso danno e di non essere assicurato contro gli stessi danni.

ART. 14 RICHIESTA D'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI

La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente compilando in ogni parte il modulo di “**Richiesta di indennizzo dei danni alle opere approntate sui terreni**”, allegato al presente atto, reperibile presso gli uffici stessi o sul sito internet della Riserva.

Il richiedente dovrà impegnarsi a non ripristinare l'opera prima del sopralluogo di accertamento danni al fine di consentire l'accertamento del danno.





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

Il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui attesta di non aver inoltrato richiesta ad altri Enti per lo stesso danno e di non essere assicurato contro gli stessi danni.

ART. 15 ACCERTAMENTO DEL DANNO (ALLE COLTURE AGRICOLE, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI)

Il danno viene accertato mediante sopralluogo che verrà effettuato dal personale tecnico agrario della Riserva, entro 5 giorni dalla data di ricezione della denuncia per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole o alle opere approntate sui terreni.

L'accertamento del danno dovrà avvenire in presenza del danneggiato o di un suo delegato. Nel caso in cui, per i danni alle colture, si renda necessario un rinvio o una ripetizione del sopralluogo le parti concordano la data, dandone atto nel verbale redatto durante il sopralluogo di accertamento.

Qualora la parte ritenga di doversi fare assistere da un proprio tecnico agrario (abilitato alla professione), al momento del sopralluogo i tecnici incaricati redigono, in contraddittorio, un verbale di accertamento su modulistica predisposta dall'Ente che dovrà contenere i dati della denuncia di cui all'art. 12, i dati del richiedente, la specie che ha determinato il danno. Nel verbale dovranno essere indicati riportati gli elementi constatati in campo, utili per la quantificazione del danno: entità della superficie danneggiata, o quantificazione di prodotto perso nel caso di colture agricole, numero di capi /arnie persi nel caso di danni al patrimonio zootecnico, la descrizione di opere oggetto del danno nel caso di danni alle opere approntate sui terreni agricoli. Il verbale verrà redatto anche in caso in insussistenza del danno. Nel verbale verranno inoltre indicati gli eventuali interventi utili per prevenire la ripetizione del danno. Copia del verbale di accertamento verrà rilasciata, a richiesta, al richiedente.

La denuncia, qualora il danno si manifesti in un periodo compatibile per un'eventuale risemina o in prossimità della raccolta della produzione agricola o in altri casi particolari per cui sono necessarie operazioni non differibili nel tempo, dovrà evidenziare espressamente il carattere di urgenza del sopralluogo; in tal caso, al fine di consentire agli accertatori di effettuare un puntuale rilievo dei danni denunciati, il richiedente dovrà differire la risemina o la raccolta del prodotto danneggiato di almeno sette giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, questo costituisce proposta formale e motivata per la formulazione dell'indennizzo.

Nel caso in cui il richiedente non sottoscriva il verbale di accertamento del danno, dovrà presentare una controperizia firmata dal tecnico agrario abilitato presente al momento del sopralluogo entro 10 giorni dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza aver ricevuto alcuna perizia si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata dal tecnico della Riserva.

ART.16 STIMA DEL DANNO E QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO

La valutazione economica del danno verrà effettuata dal tecnico agrario della Riserva, abilitato alla professione, che provvederà a redigere una relazione da allegare al verbale di accertamento contenente il procedimento e la relativa quantificazione economica.





ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

La stima dei danni alle colture verrà effettuata applicando alle quantità danneggiate i prezzi medi dedotti dal Prezziario regionale e dai prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio di Viterbo nel proprio Listino Prezzi.

Nel caso di danni ai noccioleti e castagneti la relazione di valutazione verrà redatta dopo la pubblicazione del Listino dei Prezzi all'ingrosso relativo al mese di ottobre.

Per i danni al bestiame il valore per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive verrà definito dai prezzari della Camera di Commercio di Viterbo.

ART. 17 PROPOSTA INDENNIZZO E ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INDENNIZZO

La valutazione economica del danno effettuata dal tecnico agrario della Riserva, abilitato alla professione, verrà trasmessa all'interessato: qualora detta proposta sia accettata verrà sottoscritta dal richiedente su apposito modulo predisposto dalla Riserva (allegato IV). La proposta di indennizzo si intende accettata trascorsi i 30 giorni dalla notifica dell'indennizzo.

Gli interessati potranno produrre opposizione alla determinazione dell'indennizzo, proponendo ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 18 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La stima definitiva verrà stabilita con atto di determinazione del Direttore che dovrà predisporre anche i successivi atti di liquidazione dopo l'accettazione o decorsi i termini.

ART. 19 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI

L'Ente, sulla base delle proprie disponibilità economiche può contribuire, a seguito di specifici contributi regionali, a finanziare azioni di prevenzione volte alla prevenzione e riduzione del danno quali: la fornitura di materiali ed attrezzature necessari per la realizzazione di recinzioni elettrificate e recinzioni fisse comprensoriali fornite dalla Riserva.

Le misure di prevenzione saranno programmate nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale ed alleggerire l'onere dei relativi indennizzi.

ART.20 MODELLI E FAX SIMILI

Con il presente regolamento vengono adottati i modelli di denuncia e richiesta di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni, allegati che costituiscono parte integrante dello stesso.

ART.21 DIRITTI DI SEGRETERIA

Sono applicati, a partire dalla data in cui diviene esecutivo il presente atto, i diritti di segreteria sulle richieste di indennizzo relative ai danni da fauna all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni.

Dalla stessa data sono applicati i diritti di ricerca e di visura e i costi di riproduzione per il rilascio di copie di atti di cui all'art. 25, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.



ENTE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

Dalla stessa data sono altresì istituiti i diritti d'istruttoria per le suddette tipologie di richieste di indennizzo presentate presso questo ente, ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 29 del 1997 e s.m;

I procedimenti per i quali sia stata già inoltrata domanda alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno conclusi secondo le disposizioni previgenti.

ART.22 TARIFFE

L'imposta per **diritti di segreteria** ammonta alla cifra di € 10,00.

L'ammontare dell'imposta per **diritti d'istruttoria** è quello indicato per ciascun tipo di atto sottostante:

- ✓ richiesta indennizzo danni all'agricoltura € 10,00 fino 5 ettari o fino a due appezzamenti non continui; oltre € 1,00 per ogni ettaro o appezzamento in aggiunta;
- ✓ richiesta indennizzo danni al patrimonio zootecnico € 15,00;
- ✓ richiesta indennizzo danni anni alle opere € 25,00;

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

I presenti criteri e i modelli allegati entreranno in vigore dal 15 giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ente dell'atto di approvazione.